BibLus

Pubblicato il 26/10/2026

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5846 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del verbale di primo accesso ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'area metropolitana di Napoli n. -OMISSIS-;

- del verbale di ispezione e prescrizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'area metropolitana di Napoli N.PRE-NA--OMISSIS-del 31/7/2025;

- del provvedimento di sospensione n. 594-597 adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'area metropolitana di Napoli in data 31/7/2025 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

- del verbale di verifica n. -OMISSIS- del 5/9/2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. ****e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 31 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre 2025, la società -OMISSIS- S.p.A. ha adito questo Tribunale chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, degli atti ispettivi e sanzionatori indicati in epigrafe, adottati

dall'Ispettorato d'Area Metropolitana di Napoli all'esito dell'accesso effettuato in data 31 luglio 2025 presso il cantiere edile sito in N., alla via S. P. (tratto finale).

Con riguardo alla vicenda fattuale, emerge dagli atti che in data 31 luglio 2025 il personale ispettivo dell'Ispettorato d'Area Metropolitana di Napoli effettuava un sopralluogo presso il predetto cantiere stradale, interessato da lavori di manutenzione straordinaria commissionati dal Comune di Napoli - Municipalità I (CIG (...)) e aggiudicati in appalto alla società cooperativa -OMISSIS-, la quale aveva a sua volta sub-affidato le opere di posa in opera della pavimentazione alla società -OMISSIS- S.r.l. con contratto del 23 luglio 2025. Nel corso dell'accesso, gli ispettori rinvenivano due operai intenti alla posa di cubetti di porfido, i quali dichiaravano a verbale di essere dipendenti della società -OMISSIS- S.p.A. e di ricevere direttive in loco dal geom. -OMISSIS- della -OMISSIS-. Sulla scorta di tali dichiarazioni e della consultazione telematica delle banche dati - da cui risultavano pregressi contratti a tempo determinato con -OMISSIS- S.p.A. - gli ispettori ritenevano la società odierna ricorrente operante nel cantiere quale impresa esecutrice e, riscontrando l'assenza in loco del relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS), adottavano nella medesima data del 31 luglio 2025: a) il verbale di primo accesso ispettivo n. 576-564; b) il verbale di ispezione e prescrizione n. PRE-NA-0016961-25, contestando la violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e intimando la redazione del POS entro dieci giorni; c) il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale n. 594-597 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e dell'Allegato I per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I provvedimenti di prescrizione e di sospensione venivano consegnati il 31 luglio 2025 a mani del sig. -OMISSIS-, dipendente della ricorrente convocato presso gli uffici, e successivamente notificati il 5 agosto 2025 alla legale rappresentante, dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre il verbale di primo accesso ispettivo veniva notificato alla società a mezzo PEC solo il 5 agosto 2025.

In tale data del 5 agosto 2025, la dott.ssa -OMISSIS- rendeva dichiarazioni spontanee rappresentando la totale estraneità della -OMISSIS- S.p.A. al cantiere di via S.P. e depositando copia delle lettere raccomandate a mano del 28 luglio 2025, sottoscritte per ricevuta dai lavoratori rinvenuti in loco, con cui gli stessi erano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato dal 28 luglio 2025, unitamente alle ricevute delle comunicazioni obbligatorie **** di cessazione (protocolli n. (...) e n. (...)) trasmesse il 31 luglio 2025, nonché dando atto della contestuale assunzione dei due

operai da parte dell'effettiva subaffidataria -OMISSIS- S.r.l. con decorrenza 31 luglio 2025. Nondimeno, in data 5 settembre 2025, l'Ispettorato adottava il verbale di verifica n. -OMISSIS-, accertando la mancata ottemperanza alla prescrizione di redigere il POS e disponendo la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 758 del 1994.

Avverso i suddetti provvedimenti la società ricorrente ha articolato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili sintomatici.

Con un primo ordine di doglianze, ha denunciato l'illegittimità e la nullità della sequenza procedimentale per tardiva notifica dell'atto presupposto, evidenziando che il verbale di primo accesso ispettivo del 31 luglio 2025 è stato notificato via PEC alla società solo il 5 agosto 2025, ossia successivamente all'adozione dei conseguenti provvedimenti di prescrizione e di sospensione, né potendo ritenersi valida la consegna effettuata in cantiere a soggetti ormai licenziati e privi di qualsivoglia potere rappresentativo.

Con una seconda e centrale censura, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2008, il travisamento dei fatti, il difetto assoluto del presupposto soggettivo e oggettivo e la carenza di istruttoria, rilevando l'inesigibilità della prescrizione di elaborare il POS in capo a -OMISSIS- S.p.A., attesa la radicale estraneità dell'impresa al cantiere ispezionato, nel quale essa non rivestiva né la qualifica di impresa affidataria (essendo appaltatrice la -OMISSIS-) né quella di impresa esecutrice (essendo subappaltatrice la -OMISSIS- S.r.l.). Ha soggiunto che i due operai rinvenuti in cantiere erano stati licenziati sin dal 28 luglio 2025 con lettere consegnate a mano aventi immediata efficacia risolutoria, restando all'uopo irrilevante l'invio telematico del modulo **** nella mattinata del 31 luglio 2025, posto che l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 2002 accorda al datore di lavoro il termine di cinque giorni dalla cessazione per l'adempimento amministrativo della comunicazione al Centro per l'Impiego senza incidere sul perfezionamento civilistico del recesso.

Con ulteriore motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008 per difetto di motivazione e incompletezza formale dei provvedimenti, nonché l'abnormità e la contraddittorietà di una sospensione sine die condizionata all'adempimento di una prescrizione (la redazione del POS per un

cantiere altrui) giuridicamente e materialmente impossibile da eseguire.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'Area Metropolitana di Napoli, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, spiegando articolate difese in rito e nel merito. In via preliminare, la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione rivolta avverso il verbale di primo accesso e il verbale di prescrizione, qualificandoli rispettivamente come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e come atto di polizia giudiziaria adottato ex art. 20 del D.Lgs. n. 758 del 1994 e art. 55 c.p.p., sottratto in quanto tale al sindacato del giudice amministrativo. Nel merito, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la regolarità della notifica del verbale di primo accesso ai sensi dell'art. 33 della L. n. 183 del 2010 e della Circolare ministeriale n. 41/2010, nonché la piena legittimità del provvedimento di sospensione ex art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In particolare, l'Ispettorato ha rimarcato che le dichiarazioni rese dai due lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo godevano di fede privilegiata e trovavano riscontro nelle risultanze delle banche dati in quel momento consultate, mentre le comunicazioni obbligatorie **** di licenziamento erano state trasmesse dalla ricorrente soltanto successivamente, ovverosia ad accesso ispettivo già iniziato, configurandosi quantomeno una fattispecie di somministrazione o utilizzazione illecita di manodopera tale da radicare la corresponsabilità datoriale della -OMISSIS- S.p.A..

Con ordinanza n. 3064 del 4 dicembre 2025, questa Sezione ha inizialmente respinto l'istanza incidentale di sospensione, ritenendo insussistente il fumus boni iuris sul rilievo che l'Ispettorato, nell'immediatezza dei fatti, aveva accertato che i lavoratori risultavano ancora alle dipendenze della società ricorrente all'ora della verifica. Proposto appello cautelare ex art. 62 c.p.a. da parte della società ricorrente, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con ordinanza n. 770/2026 , ha accolto il gravame e, in riforma dell'ordinanza di primo grado, ha accolto l'istanza cautelare e ordinato la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rilevando prima facie la fondatezza dell'obiezione dell'appellante secondo cui la prescrizione relativa alla mancata predisposizione del POS era inesigibile vista l'estraneità dell'impresa al cantiere oggetto dell'ispezione, estraneità peraltro avvalorata dalle risultanze del procedimento penale.

In vista della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a., producendo la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e il conforme decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari nell'ambito del procedimento penale scaturito dal verbale ispettivo nei confronti della dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica fissata per la discussione del 7 ottobre 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

2. 1.- Ai fini di un ordinato scrutinio della controversia, occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento che governa l'esercizio del potere di sospensione dell'attività imprenditoriale e l'imputazione degli obblighi prevenzionistici nei cantieri temporanei o mobili.

Sul versante normativo, l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella formulazione vigente a seguito della novella introdotta dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, stabilisce che, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale non solo quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ma altresì, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate nell'Allegato I al medesimo decreto.

Tra le gravi violazioni tipizzate dal legislatore nell'Allegato I al D.Lgs. n. 81 del 2008 figura espressamente la mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS). L'obbligo di redigere il POS trova la sua disciplina sostanziale nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008, dedicato ai cantieri temporanei o mobili: in particolare, l'art. 96, comma 1, lett. g), prescrive che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, redigono il piano operativo di

sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h). Tale ultima disposizione, in combinato disposto con l'Allegato XV (punto 3.2.1), definisce il POS come il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, ai sensi dell'art. 17 del decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

A sua volta, l'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008 qualifica come "impresa affidataria" l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente e come "impresa esecutrice" l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Sotto il profilo procedimentale e delle garanzie di tutela, il provvedimento di sospensione ex art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, cui consegue ex lege ai sensi del comma 2 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti per tutto il periodo di sospensione, ha natura di provvedimento amministrativo autoritativo di carattere cautelare e inibitorio, direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica dell'imprenditore. Sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 5 novembre 2010 - e come oggi espressamente recepito dal comma 5 dello stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - a tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, incombendo sull'Amministrazione procedente il preciso onere di svolgere un'adeguata istruttoria e di dar conto, con congrua motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze istruttorie.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 16, del D.Lgs. n. 81 del 2008, l'emissione del decreto di archiviazione per i reati contravvenzionali accertati in sede ispettiva comporta la caducazione dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1, a conferma dello stretto legame genetico e funzionale che avvince la misura inibitoria amministrativa all'effettiva sussistenza del fatto contravvenzionale presupposto.

2.2. Sul versante giurisprudenziale, l'orientamento consolidato del giudice d'appello ha chiarito che il potere di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, pur rispondendo a primarie esigenze di tutela dell'incolumità dei lavoratori e di contrasto al lavoro sommerso, incide profondamente sulla libertà di iniziativa economica

privata garantita dall'art. 41 Cost. e richiede pertanto il rigoroso accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, nonché il rispetto dell'obbligo motivazionale ex art. 3 della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. II, 19 maggio 2023, n. 4991).

È stato altresì precisato dalla giurisprudenza amministrativa dell'ultimo quinquennio che, sebbene il verbale redatto dagli ispettori del lavoro faccia piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. relativamente ai fatti materiali che i pubblici ufficiali attestino essere avvenuti in loro presenza e alle dichiarazioni rese nell'immediatezza, tale fede privilegiata non si estende affatto alle valutazioni, alle deduzioni logiche e alle qualificazioni giuridiche operate dai verbalizzanti in ordine alla titolarità dei rapporti contrattuali o all'imputabilità soggettiva dell'attività di cantiere, le quali restano pienamente sindacabili dal giudice amministrativo e superabili mediante idonea prova documentale contraria fornita dalla parte privata (Cons. Stato, Sez. II, 19 maggio 2023, n. 4991).

In particolare, quando il provvedimento di sospensione non sia revocabile mediante una mera regolarizzazione postuma ma postuli l'adempimento di una prescrizione tecnica specifica, quale l'elaborazione del POS ex art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2008, è necessario che il soggetto destinatario dell'ordine rivesta effettivamente la qualità di datore di lavoro dell'impresa affidataria o esecutrice operante nel cantiere, non potendosi esigere la predisposizione di un piano di sicurezza da parte di un soggetto giuridico estraneo all'appalto e privo di qualsiasi potere di organizzazione, direzione e accesso sul luogo di lavoro (Cons. Stato, Sez. III, ord. 2 marzo 2026, n. 1048; cfr. altresì, sui presupposti di imputabilità degli obblighi di sicurezza in cantiere e sui limiti del potere inibitorio, Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1785; Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2021, n. 7815).

2.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale. L'impugnazione proposta dalla ricorrente si appunta in via principale e diretta avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, la cui natura provvedimentale e la cui immediata lesività radicano pacificamente la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Quanto ai connessi verbali di primo accesso, di prescrizione e di verifica, essi costituiscono gli atti presupposti e conseguenti attraverso i quali l'Amministrazione ha integrato per relationem la motivazione del provvedimento sospensivo e ne ha condizionato la revoca: il sindacato di questo Tribunale su tali atti è dunque pienamente ammissibile nella misura in cui l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo prescritto ridonda in via diretta sull'illegittimità del provvedimento amministrativo di sospensione che su quella prescrizione si fonda.

3.- Passando allo scrutinio del merito, il Collegio ritiene di dover attribuire portata decisiva ed assorbente alla censura - già valorizzata dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare della Sezione Terza pubblicata n. 770/2026) - con la quale la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 14 e 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, stante la radicale inesigibilità della prescrizione di redigere il POS per la comprovata estraneità dell'impresa -OMISSIS- S.p.A. al cantiere oggetto di ispezione.

3.1. Come puntualmente rilevato dal giudice d'appello in sede cautelare (Cons. Stato, Sez. III, ord. 2 marzo 2026, n. 1048), il provvedimento di sospensione impugnato trova il proprio unico fondamento sostanziale nella contestata violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2008, per non avere la ricorrente redatto il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle lavorazioni di posa della pavimentazione in pietra presso il cantiere di via S.P. in N., ed è subordinato, quanto alla sua revoca, all'ottemperanza alla predetta prescrizione.

Tuttavia, la documentazione versata in atti dimostra in modo inconfutabile che la società -OMISSIS- S.p.A. era del tutto estranea al cantiere ispezionato il 31 luglio 2025.

Militano in tal senso:

i lavori pubblici di manutenzione straordinaria di via S.P., banditi dal Comune di Napoli - Municipalità I (CIG (...)), erano stati aggiudicati in via esclusiva all'impresa affidataria -OMISSIS-;

la stessa -OMISSIS-, con contratto di sub-affidamento stipulato in data 23 luglio 2025

(acquisito dagli stessi ispettori e confluito nel rapporto conclusivo), aveva affidato l'esecuzione delle opere di posa della pavimentazione in porfido all'impresa esecutrice -OMISSIS- S.r.l., e non già alla -OMISSIS- S.p.A.;

la società ricorrente non ha mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale di appalto, subappalto, sub-affidamento o fornitura con il Comune committente né con l'appaltatrice -OMISSIS-, né ha mai allestito, diretto o eseguito lavorazioni con propri mezzi o propria organizzazione aziendale nel cantiere di via S.P..

3.2. La radicale estraneità della società ricorrente al cantiere di via S.P. e l'insussistenza dell'obbligo prevenzionistico contestato risultano, infine, definitivamente suggellate dalle risultanze del procedimento penale (R.G.N.R. n. 22462/2025), già valorizzate dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare del 2 marzo 2026 e prodotte in giudizio dalla difesa attorea.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha infatti disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico della legale rappresentante dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- per la contravvenzione di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2008, accertando che la società -OMISSIS- S.p.A. non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa nel cantiere oggetto di ispezione. Tale pronunciamento penale non solo priva di ogni base fattuale l'impianto accusatorio recepito nei verbali impugnati, ma determina altresì l'operatività della fattispecie caducatoria prevista dall'art. 14, comma 16, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Appurata l'estraneità dell'impresa ricorrente al cantiere, si palesa in tutta la sua evidenza l'illegittimità dell'azione amministrativa per inesigibilità giuridica e materiale della prescrizione impartita (ad impossibilia nemo tenetur).

Come chiarito dalla disciplina di settore (artt. 89, 96, 97 e 100 e Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008), il Piano Operativo di Sicurezza non è un documento astratto e generico - quale il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale - bensì il piano complementare e di dettaglio del PSC, riferito allo specifico cantiere, che l'impresa esecutrice deve redigere sulla base del PSC fornitole dall'impresa affidataria o dal committente e che deve trasmettere all'affidataria per la verifica di congruenza prima dell'invio al Coordinatore per

l'esecuzione dei lavori.

Un'impresa che non sia né affidataria né esecutrice dei lavori non ha titolo per acquisire il PSC, non conosce l'organizzazione e le interferenze lavorative dell'area, non ha facoltà di accesso ai luoghi e non dispone di alcun interlocutore contrattuale a cui trasmettere il piano.

Pretendere dalla società ricorrente la redazione del POS per un cantiere altrui, e subordinare a tale inesigibile adempimento la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale e della connessa interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008, integra dunque una palese violazione degli artt. 14 e 96 del D.Lgs. n. 81 del 2008, oltre che una manifesta figura di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, stante la portata decisiva ed assorbente della censura esaminata, e previo assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

3. Tenuto conto della peculiarità della vicenda fattuale e della situazione di apparente incertezza riscontrata dagli ispettori nell'immediatezza dell'accesso in cantiere, sussistono giusti motivi, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

****, Presidente

****, Consigliere

****, Consigliere, Estensore